

COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N.232 DEL 01.08.2022

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza consiglieri	comunali anno 2020 e 2021.
Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comm	a 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
	Il Resp.le del servizio f.to Dott.Massimiliano Mastrobattista
Data, 01.08.2022	
Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria. (Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).	Il responsabile dei Servizi Finanziari e di Ragioneria f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 01.08.2022

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 175 del 17 AGO 2022

L'addetto alla pubblicazione f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 01.08.2022

II Resp.le del servizio
Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che spettano al Sindaco, al Vicesindaco ed agli assessori un'indennità di funzione per lo svolgimento della propria attività istituzionale e i gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.

RILEVATO che:

- ➤ tale indennità spetta al sindaco ed agli altri componenti dell'organo esecutivo ai sensi del primo comma dell'articolo 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale peraltro precisa che essa è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- ➢ le misure delle indennità sono commisurate a quelle indicate nella tabella "A" allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265, ora articolo 82 citato);
- le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza anche se dovuti per mandati elettivi presso enti diversi (ad es. indennità di funzione amministratore del Comune con i gettoni di presenza di consigliere provinciale) disposizione introdotta dalla finanziaria 2008;
- ▶ l'indennità di funzione non è cumulabile con i gettoni di presenza ai sensi del comma 7 del citato articolo 82.

PREMESSO che:

- che con Decreto n. 119 del 04.04.2000 del Ministero dell'Interno è stato emanato il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- che detto Regolamento stabilisce l'importo dell'indennità di funzione in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente nelle misure riportate nella tabella A, del citato decreto ed unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- tale decreto è soggetto all'adeguamento triennale degli importi in base alla media degli indici annuali ISTAT di variazione del costo della vita, così come previsto dall'art. 82 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 61, comma 10, della L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto la sospensione fino al 2011 della possibilità di incrementare le indennità previste nel comma 10 dell'art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti Locali di incrementare le indennità di funzione spettanti a Sindaci, (...)".

VISTO l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

VISTA la Circolare n. 32/2009 della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono precisazioni sulla portata delle disposizioni contenute nei commi 58 e 59 della L. finanziaria 2006 in merito alla riduzione del 10% con la quale si precisa che benché trascorso il triennio di riferimento della norma originaria la riduzione permane anche per gli anni successivi.

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122, che testualmente recita: «Con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione da 1000 a 15.000 abitanti...»; e con lo stesso decreto sarà rideterminato altresì l'importo del gettone di presenza.

DATO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno previsto dalla norma sopra citata non è stato ancora emanato, per cui non risultano operative le diminuzioni alle indennità di carica previste dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010.

VISTA la sentenza emessa dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/cont/12 nell'adunanza del 14 e 24/11/2011, dalla quale si evince che la decurtazione del 10% prevista dalla Legge n. 266/2005 deve ritenersi tutt'ora vigente.

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 55/2013 e la Determinazione Tributi e Personale n. 37/2018, con le quali sono state fissate le indennità di funzione spettanti al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale e il valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali.

CONSIDERATO che il valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali è pari ad € 16,26 per ogni seduta;

VISTO il registro delle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2020 e per l'anno 2021;

VISTE le Determinazioni AA.GG. n. 13/2020 e n.12/2021 di impegno di spesa;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto spettante ai Consiglieri Comunali;

RILEVATO che ai componenti dell'Organo Esecutivo e al Presidente del Consiglio Comunale spetta un'indennità onnicomprensiva e , pertanto, agli stessi non spetta il gettone di presenza;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- Di liquidare ai Consiglieri Comunali i gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2020, come da prospetto allegato – per un totale di € 1.886,16;
- 2. Di liquidare ai Consiglieri Comunali i gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2021, come da prospetto allegato per un totale di € 1.479,66 ;
- 3. Di imputare le suddette somme sull'Imp. 9/2020 e Imp. 42/2021 Cap. 5/00;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- 5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.